

SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE



**REGOLAMENTO
DEL COMITATO PER I DIRITTI UMANI**

**PALAZZETTO DI VENEZIA - PIAZZA DI SAN MARCO 51 - 00186 ROMA
TEL. 06-6920781 FAX 06-6789102 - sioi@sioi.org - WWW.SIOI.ORG**

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER I DIRITTI UMANI

FINALITA' DEL COMITATO

Art. 1. - Il "Comitato per i Diritti Umani, costituito presso la Società Italiana per la Organizzazione Internazionale su invito del Ministero degli Affari Esteri per la attuazione della risoluzione 722-B-XXX (1960) indirizzata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite agli Stati membri, ha il compito di diffondere la conoscenza dei diritti umani, incentivando un programma di educazione attraverso la realizzazione di corsi per insegnanti di ogni ordine e grado e di contribuire, infine, alla attuazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e degli altri testi internazionali adottati in applicazione dei principi intesi a tutelare tali diritti.

Art. 2. - Per il raggiungimento di questi fini il Comitato si avvale dei mezzi indicati nell'art. 2 dello Statuto della SIOI e di quanti altri dovessero risultare opportuni per le esigenze delle sue azioni.

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Art. 3 - Il Comitato si compone di membri di diritto, membri elettivi, membri rappresentanti e membri emeriti.

Sono membri di diritto il presidente della SIOI, i presidenti dei centri di cui all'art. 6 che non facciano parte del Comitato ad altro titolo, i presidenti delle Commissioni parlamentari per gli affari esteri e per la giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. I membri di diritto possono farsi rappresentare da persone da essi designate.

I membri elettivi sono nominati per un triennio dall'Assemblea generale della SIOI su proposta del Consiglio direttivo in numero non inferiore a 15 né superiore a 25.

Il Consiglio direttivo della SIOI, su proposta del Comitato, potrà invitare, triennio per triennio, un massimo di cinque enti od associazioni aventi fini attinenti ai diritti dell'uomo a designare ciascuno un proprio membro rappresentante in seno al Comitato.

Possono essere nominati membri emeriti dall'Assemblea generale della SIOI, su proposta del Consiglio direttivo, coloro che abbiano fatto parte del Comitato per almeno sei anni dando un particolare contributo al perseguimento dei suoi fini e che non possano ulteriormente prestare la loro collaborazione con la continuità richiesta.

E' facoltà dell'Ufficio di presidenza invitare osservatori ad assistere alle sedute del Comitato.

Art. 4. - Il Comitato elegge per un triennio fra i suoi componenti il proprio Ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno a tre vice presidenti e di un segretario generale, oltre che del presidente della SIOI. L'Ufficio di presidenza provvede a quanto occorra per attuare le deliberazioni del Comitato e prende le disposizioni di urgenza da sottoporre alla ratifica del Comitato.

Art. 5. - Il Direttore generale della SIOI assiste alle sedute del Comitato e dell'Ufficio di presidenza e assicura i servizi di segreteria ed il collegamento con le attività della SIOI.

Art. 6. - E' facoltà del Comitato creare organi ausiliari per facilitare il perseguimento dei propri fini. In particolare possono essere istituiti Centri regionali o interregionali di concerto con la SIOI. Tali Centri sono composti di un numero di membri non superiore a 15, che verranno nominati per un triennio dal Comitato e che eleggeranno nel proprio seno un presidente ed un segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7. - Le entrate e le uscite collegate ad iniziative del Centro saranno oggetto di un conto speciale iscritto nel bilancio ordinario della SIOI.

Art. 8. - Le riscossioni e le spese saranno effettuate dal Servizio amministrativo della SIOI secondo le sue regole amministrative. Ogni spesa effettiva si attua su autorizzazione del presidente o del segretario generale del Comitato.

REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

Art. 9. - Il Comitato adotta il proprio regolamento di procedura ed il regolamento dei Centri di cui all'art. 6.